

La clausola di mediazione deve essere rispettata anche prima del decreto ingiuntivo

Quando una clausola contrattuale impone alle parti di esperire la mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, la condizione di procedibilità deve essere rispettata anche prima dell'introduzione del procedimento monitorio. La disciplina dell'art. 5-bis d.lgs. 28/2010, propria della mediazione obbligatoria ex lege nell'opposizione a decreto ingiuntivo, non è automaticamente estensibile alla mediazione convenzionale prevista dall'art. 5-sexies, nella quale assume rilievo determinante la volontà negoziale delle parti.

Autore: Redazione MondoADR

Data sentenza: 19/05/2026

N° sentenza: 568

Curia: Corte d'Appello di Ancona

Giudice: Gianmichele Marcelli

Argomento/i: Clausola mediazione nel contratto, Improcedibilità della domanda

Materia/e: Responsabilità professionale

[Scarica Sentenza Corte d'Appello di Ancona N. 568-2026](#)

La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 568 del 19 maggio 2026, affronta una questione di notevole interesse pratico: se una clausola contrattuale di mediazione, che obblighi espressamente le parti a ricorrere alla procedura prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, debba essere rispettata anche prima della presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo. La risposta della Corte è affermativa e conduce, nel caso concreto, alla dichiarazione di improcedibilità della domanda e alla revoca del decreto ingiuntivo.

La controversia riguardava prestazioni d'opera intellettuale. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società committente; quest'ultima aveva proposto opposizione, che il Tribunale di Macerata aveva respinto. In appello, la società ha riproposto, come primo e assorbente motivo, l'eccezione di improcedibilità derivante dal mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dall'art. 12 del contratto.

La formulazione della clausola assume un ruolo centrale nella decisione. Le parti avevano previsto che ogni controversia relativa al contratto fosse sottoposta a una procedura di conciliazione e si erano impegnate a ricorrervi «prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale». È proprio quest'ultima

espressione, secondo la Corte, a rendere evidente la cogenza della previsione e a determinare una temporanea preclusione dell'iniziativa giudiziale.

Il punto più interessante della pronuncia riguarda il rapporto tra la mediazione convenzionale disciplinata dall'art. 5-sexies d.lgs. 28/2010 e la particolare disciplina del procedimento monitorio. L'art. 5-sexies stabilisce che, quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La Corte sottolinea però che tale disposizione non richiama l'art. 5-bis, che detta la disciplina specifica della mediazione obbligatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

La distinzione non è meramente formale. Nell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege, il legislatore ha espressamente disciplinato il rapporto tra mediazione e procedimento monitorio, rinviando l'attivazione della condizione di procedibilità al momento successivo alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Nel caso della mediazione convenzionale, invece, la fonte dell'obbligo è anzitutto la volontà delle parti. Se queste hanno stabilito che la mediazione debba precedere qualsiasi procedimento giudiziale, consentire comunque l'iniziativa monitoria significherebbe alterare la sequenza che esse hanno liberamente pattuito.

La Corte richiama, in questa prospettiva, la forza vincolante del contratto ai sensi dell'art. 1372 c.c. La clausola di mediazione non può essere degradata a una semplice dichiarazione di intenti o a un generico invito alla composizione bonaria: quando è formulata in termini inequivoci, essa impone alle parti di tentare la soluzione stragiudiziale prima di rivolgersi al giudice, anche attraverso il procedimento monitorio.

La sentenza assume particolare rilievo anche perché prende espressamente posizione rispetto a un precedente orientamento della Cassazione. La Corte ricorda infatti Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4711, che, richiamando Cass. n. 5985/1979, aveva affermato che una clausola di composizione amichevole prevista dall'autonomia privata non può, da sola, determinare una preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, essendo i presupposti processuali stabiliti nel pubblico interesse e potendo trovare fondamento soltanto nella legge.

Il Collegio marchigiano ritiene tuttavia che tale impostazione debba essere superata. L'art. 5-sexies, introdotto dal d.lgs. 149/2022, attribuisce oggi espressamente alla mediazione prevista dal contratto efficacia di condizione di procedibilità. Ma la Corte va oltre, perché il contratto oggetto della controversia era del 2020 e il ricorso monitorio era stato proposto nel 2021, dunque prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Secondo i giudici, già in precedenza era in atto un percorso interpretativo diretto alla piena valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle controversie; percorso che consente di disattendere il precedente arresto di legittimità e di riconoscere efficacia alla clausola anche rispetto all'inizio del procedimento monitorio.

Questo è probabilmente il passaggio più delicato della decisione. La Corte non applica semplicemente l'art. 5-sexies a una fattispecie successiva alla riforma, ma legge la nuova disposizione come conferma di una tendenza interpretativa già esistente. L'affermazione merita attenzione perché rafforza considerevolmente l'autonomia negoziale nella scelta degli strumenti ADR, ma apre anche un tema sul rapporto tra la disciplina sopravvenuta e le controversie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sul piano sistematico, la soluzione appare comunque coerente con la natura della mediazione convenzionale. Se due parti scelgono liberamente di subordinare l'accesso alla giurisdizione a un preventivo tentativo di mediazione, consentire a una di esse di ottenere nel frattempo un decreto ingiuntivo rischierebbe di svuotare in concreto quella scelta. Ciò è tanto più evidente quando il decreto sia suscettibile di acquistare efficacia esecutiva: l'equilibrio tra le parti sarebbe già profondamente modificato prima ancora dello svolgimento della procedura che esse avevano convenuto di esperire per prima.

La pronuncia richiama inoltre Trib. Ancona, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 33, che a sua volta si inserisce in un orientamento favorevole all'effettività delle clausole di mediazione. Ne emerge una distinzione sempre più netta tra mediazione obbligatoria per legge e mediazione convenzionale: nella prima è il legislatore a stabilire tempi e modalità della condizione di procedibilità; nella seconda occorre attribuire particolare rilievo al contenuto concreto dell'accordo con cui le parti hanno scelto di regolare preventivamente la gestione delle loro eventuali controversie.

La conseguenza pratica è importante anche nella redazione dei contratti. Non tutte le clausole ADR sono necessariamente equivalenti. Una formula generica che inviti le parti a ricercare una soluzione amichevole potrebbe porre problemi diversi; una previsione che imponga espressamente la mediazione «prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale» manifesta invece in modo inequivoco la volontà di anteporre il procedimento conciliativo all'azione giudiziaria.

Altrettanto rilevante è l'indicazione per il professionista che intenda procedere al recupero di un credito. Prima di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo occorre verificare non soltanto se la controversia appartenga a una delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, ma anche se il rapporto sia regolato da una clausola convenzionale di mediazione e, soprattutto, quale sia il suo esatto contenuto. Ignorarla può comportare conseguenze ben più incisive del semplice differimento del giudizio.

Nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Ancona, infatti, non è stato disposto un mero rinvio per consentire alle parti di esperire la mediazione. Il Collegio ha accolto l'appello, dichiarato l'improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni affrontate.

La sentenza rappresenta dunque un significativo riconoscimento dell'effettività della mediazione convenzionale. La clausola di mediazione, quando esprime chiaramente la volontà delle parti di anteporre il tentativo conciliativo a qualsiasi iniziativa giudiziaria, non costituisce un passaggio meramente formale: diventa una vera regola negoziale di gestione del conflitto, destinata a incidere anche sulla possibilità di ricorrere immediatamente alla tutela monitoria.

[Scarica Sentenza Corte d'Appello di Ancona N. 568-2026](#)